

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4068 del 23/07/2024
Oggetto	Procedimento FE24A0005 - Bio Energy Agricolture S.R.L. - Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, con procedura semplificata, mediante un pozzo da perforare in comune di Jolanda di Savoia (FE) ad uso igienico ed assimilati. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 36
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4219 del 22/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventitre LUGLIO 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara**

---

**OGGETTO:** Procedimento FE24A0005 - Bio Energy Agricolture S.R.L. - Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, con procedura semplificata, mediante un pozzo da perforare in comune di Jolanda di Savoia (FE) ad uso igienico ed assimilati. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 36

La Dirigente

**Premesso che:**

- con la Legge Regionale n. 13 del 2015 recante "Riforma del Sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna e Province, Comuni e loro unioni" la Regione Emilia-Romagna ha previsto che le funzioni in materia ambientale relative alle risorse idriche e all'utilizzo del demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;

- con istanza prot. n. PG/2024/99997 del 31/05/2024 la ditta Bio Energy Agricolture S.R.L. (C.F.: 16293811002), con sede in Roma, ha chiesto il rilascio della concessione per derivare acqua pubblica sotterranea, mediante un pozzo da perforare su terreno di proprietà di una ditta terza, a ciò consenziente, in comune di Jolanda di Savoia (FE), contraddistinto dal foglio 30 mappale 48 del NCT ad uso antincendio e servizi igienici;

**Considerato che** la profondità del pozzo (m 29,00) e l'entità del quantitativo massimo prelevabile (complessivamente mc/anno 200) indicati nella domanda hanno ricondotto l'iter istruttorio al rilascio di concessione con procedura semplificata di cui all'art. 36 del R.R. n. 41/2001;

**Constatato che** la derivazione è stata valutata con il metodo ERA istituito dall'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po per la definizione del suo impatto ambientale ed essa è risultata rientrare nella matrice "**stato A**" (**ATTRAZIONE**), pertanto l'utenza richiesta è compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

**Verificato che:**

- la congruità del volume del prelievo è stata valutata nel corso dell'istruttoria come adeguata rispetto al fabbisogno necessario per gli usi praticati dal concessionario;

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "igienico ed assimilati", di cui alla lettera f) dell'art. 152, comma 1,

della L.R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalla D.G.R. n. 65/2015;

- l'importo del canone, vista la portata massima d'esercizio, corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;
- il richiedente ha versato € 99,00 in data 29/05/2024 per le spese di istruttoria;
- il richiedente ha versato in data 26/06/2024 € 250,00 come deposito cauzionale ed € 111,55 come canone annuo 2024;

**Ritenuto che**, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la concessione possa essere assentita fino al **31.12.2028**;

**Visti:**

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s.m.i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia-Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787/2014, n. 65/2015, n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n. 1060/2023;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la Legge n. 190/2012 e il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione in Arpae;
- la D.D.G. Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. Arpae n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. Arpae n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. Arpae n. 100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003;

- la D.D.G. Arpae n. 130/2022, ad oggetto: "Direzione Generale. Revisione e rinnovo, dal 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni sulle funzioni del demanio idrico";
- la Determinazione Dirigenziale Arpae n. 987 del 17/12/2022 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, che recepisce in particolare la nuova organizzazione relativa al Demanio;
- la D.D.G. Arpae n. 65/2024 del 19/06/2024 con la quale è stato conferito ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;

**Dato atto che:**

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 163 del 22.12.2022, e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, via Bologna n. 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)"

Su proposta dell'I.F. Polo Specialistico Demanio Idrico Acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro in qualità di Responsabile del procedimento;

Per quanto precede

**determina**

- a) di autorizzare** la ditta Bio Energy Agricolture S.R.L. (C.F.: 16293811002), con sede in Roma, fatti salvi i diritti di terzi, alla perforazione di un pozzo monofalda per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Jolanda di Savoia, con obbligo di trasmettere a questo Servizio entro e non oltre 30 giorni dal termine delle operazioni di avvenuta perforazione la relativa scheda pozzo debitamente compilata;
- b) di rilasciare** alla medesima, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante il pozzo sopracitato ad uso antincendio e servizi igienici con una portata massima pari a l/s 7,0 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 200 -  
**Proc. FE24A0005;**

**c) di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa sottoscritto digitalmente per accettazione dal concessionario in data 26/06/2024, trasmesso con nota prot. n. PG/2024/26395 del 27/06/2024;

**d) di stabilire** che la concessione è valida fino al **31.12.2028**;

**e) di dare atto** che il concessionario è tenuto al versamento del canone annuale di concessione nella misura indicata nel disciplinare di concessione;

**f) di stabilire** che in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

**g) di dare atto** che i canoni annuali di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

**h) di stabilire** che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di [www.arpae.it](http://www.arpae.it) nella sezione "Amministrazione trasparente";

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

**i) di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata al concessionario una copia;

**j) di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

**k) di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria

ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

la Responsabile ad interim del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara  
Dott.ssa Valentina Beltrame  
originale firmato digitalmente

**ARPAE**

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Modena**

Unità Demanio Idrico

**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea richiesta dalla ditta **Bio Energy Agricolture S.R.L.** (C.F.: 16293811002), con sede in Roma - Codice procedimento: **FE24A0005**

**ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO**

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima d'esercizio del pozzo **7,0 litri/sec.**;
- quantitativo massimo di prelievo dell'utenza **200 mc/anno**.

**ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA**

L'acqua pubblica sotterranea può essere utilizzata esclusivamente per uso antincendio e servizi igienici;

**ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE**

L'opera di presa è costituita da un pozzo monofalda da realizzare ubicato su terreno di proprietà soggetto consenziente in comune di Jolanda di Savoia:

- coordinate catastali: foglio **30** mappale **48** del NCT;
- coordinate geografiche U.T.M.\* R.E.R.: **X = 731.673 Y = 973.871**

**Dati tecnici del pozzo**

- colonna tubolare in PVC del diametro  $\varnothing = 125$  mm;
- profondità **m 29,0** dal piano campagna;
- portata nominale massima **7,0 l/s**;
- elettropompa di superficie avente una potenza di kW **3,0**;
- avampozzo in muratura **m 1,50 x m 1,50 x m 1,50**.

**ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

**4.1** La concessione è assentita fino al **31/12/2028** fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

**4.2** Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

## **ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

**5.1** Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.**

**5.2** Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

## **ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE CONCESSIONE**

**6.1** La L.R. n. 2/2015, all'art 8 comma 1, stabilisce che, per le concessioni rilasciate in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione diratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio.

**6.2** Il canone dovuto alla Regione Emilia-Romagna per l'anno 2024 ammonta complessivamente a **€. 111,55** (pari a sette dodicesimi dell'importo annuo di **€. 191,23**), da versare prima del ritiro del presente provvedimento.

**6.3** Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

**6.4** Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

**6.5** La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

**6.6** Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

## **ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE**

**7.1** L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, da versare prima dell'adozione del provvedimento di concessione è pari ad **€ 250,00.**

**7.2** Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

## **ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

### **8.1 Dispositivo di misurazione**



Ai sensi delle DGR n. 1195/2016 e n. 2254/2016 (3.2 "Auto-Approvvigionamento") sono esonerati sia dalla misurazione che dalla stima i prelievi/utilizzazioni di cui all'art. 36, comma 1 del R.R. n. 41/2001".

## **8.2 Cartello identificativo**

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione. L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

## **8.3 Variazioni**

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

## **8.4 Stato delle opere**

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

## **8.5 Sospensioni del prelievo**

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

## **8.6 Cessazione dell'utenza** (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché dell'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

### **8.7 Sub-concessione**

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

#### **ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI**

**9.1** La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al **2027**, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

**9.2** Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

#### **ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Data

Firma per accettazione  
firmato dal concessionario

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**